



CONVENZIONE per lo svolgimento di attività di tirocinio curriculare nei corsi di laurea L-39 e LM-87/88 e di tirocinio di adattamento

tra

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del Rettore *pro tempore*, Prof. Salvatore Cuzzocrea, con sede in 98122 Messina, P.zza Pugliatti n. 1, codice fiscale 80004070837, partita Iva 00784160833

e

ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE SICILIA, in persona del Presidente *pro tempore*, Dott. Giuseppe Graceffa, legittimato a sottoscrivere con delibera del Consiglio dell'Ordine del 19.10.2020, con sede in Palermo, via Torino 27/D

V I S T I

- la L. 23 marzo 1993, n. 84;
- il Regolamento recante le norme relative all'istituzione delle sedi regionali ed interregionali dell'Ordine e del Consiglio Nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dell'albo professionale (D.M. 11 ottobre 1994, n. 615);
- il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento (D.M. 25 marzo 1998, n. 142);
- il Regolamento attuativo dell'art. 1, comma 18, della L. n. 4/1999 relativo alle modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove (D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328);
- le raccomandazioni del Comitato dei Ministri degli Esteri agli Stati membri sul Servizio sociale Rec 2001(1) del 17 gennaio 2001;
- il D.M. Miur del 22 ottobre 2004 n. 270;
- il D.M. Miur del 16 marzo 2007 di determinazione delle classi di laurea triennale e magistrale;
- l'art. 12 del DM Miur del 22 settembre 2010 n. 17;
- la "Convenzione per lo svolgimento dei tirocini per gli studenti iscritti ai corsi di studio per il Servizio Sociale e dei tirocini di adattamento", di durata triennale, stipulata fra le parti il 7 aprile 2017.

CONSIDERATO CHE

Il Corso di Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale (L 39) costituisce il percorso universitario di base per l'esercizio della professione di assistente sociale e che il Corso di laurea magistrale in Servizio sociale, politiche sociali e studi sociologici e ricerca sociale (LM 87/88), attraverso il curriculum specifico di LM 87, costituisce il percorso universitario per il conseguimento della qualifica di assistente sociale specialista

PREMESSO CHE

- le Università, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a), della L. n. 196/1997, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento, al fine di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- l'Ordine professionale degli Assistenti sociali (di seguito, per brevità, Ordine) promuove attività di formazione per i propri iscritti, al fine di garantire anche la qualità della supervisione dei tirocini;
- il tirocinio professionale per assistenti sociali previsto nei corsi di studio triennale (L-39) e magistrale (per l'ambito di LM 87) attivi presso l'Università degli Studi di Messina costituisce parte integrante della formazione in servizio sociale per il corretto esercizio della professione;
- il tirocinio di ogni studente presuppone una competente attività di supervisione personalizzata da parte di professionisti (assistente sociale o assistente sociale specialista) iscritti rispettivamente alla sezione B o alla sezione A dell'Albo professionale e presenti nella struttura in cui l'esperienza si svolge (cfr. infra art. 8);
- il corretto e qualificato svolgimento del tirocinio costituisce interesse comune alle parti;
- inoltre è interesse condiviso fra le parti lo scambio di informazioni atte a verificare la congruenza fra l'offerta formativa e le problematiche ed esigenze del territorio.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Finalità ed oggetto

Con la presente convenzione le parti definiscono, nel rispetto della normativa vigente in materia, gli obiettivi, i contenuti generali e le modalità per il corretto svolgimento dei tirocini curriculari degli studenti del corso di laurea triennale in "*Scienze del Servizio Sociale*" e del corso di laurea magistrale in "*Servizio sociale, politiche sociali e studi sociologici e ricerca sociale*".

Le parti individuano sia gli impegni reciproci che quelli promozionali, organizzativi e formativi e prevedono forme di collaborazione nell'ambito dei tirocini di adattamento (di cui al D. Lgs. n. 115/1992) dei professionisti che hanno conseguito il titolo di studio all'estero.

Art. 2

Definizione del tirocinio

Il tirocinio nei suindicati corsi di laurea rappresenta un'attività formativa fondamentale ed imprescindibile nella continua feconda dialettica fra apprendimento teorico-scientifico e conoscenza/abilità ricavata dalla sperimentazione sul campo.

Esso costituisce, inoltre, un'opportunità di formazione al ruolo professionale e di acquisizione dei riferimenti deontologici propri della professione di assistente sociale e di assistente sociale specialista.

Il tirocinio si svolge come esperienza guidata nella realtà quotidiana dei servizi sociali attivati dalle diverse istituzioni ed organizzazioni pubbliche o private in cui opera il servizio sociale professionale.

Tale tirocinio si struttura come un progetto formativo personalizzato per ciascuno studente al fine di consentirgli, in considerazione del relativo corso di laurea, di sviluppare:

- una personale competenza adottando un atteggiamento riflessivo e critico sul rapporto fra teoria e pratica;
- una capacità e autonomia di valutazione e di progettazione in rapporto ai diversi livelli di intervento nel servizio sociale professionale;
- una capacità di azione correttamente contestualizzata, scientificamente fondata, metodologicamente e tecnicamente adeguata;
- una capacità ed autonomia nella progettazione, programmazione e gestione manageriale dei servizi.

Il tirocinio insiste soprattutto sulle seguenti aree di competenza:

- area tecnico-metodologica, che comprende sia le funzioni relative alla trattazione delle problematiche dell'utenza sia l'elaborazione di piani e progetti di intervento, la promozione ed organizzazione delle risorse;
- area relazionale, che comprende la necessità di coinvolgere e orientare la dimensione emotiva e la dimensione etica nel rapporto con le persone in un processo di aiuto;
- area sociale e istituzionale, che comprende la conoscenza del contesto ambientale e istituzionale in cui si svolge il tirocinio, il territorio e l'organizzazione dei servizi;
- area organizzativo-manageriale, che comprende sia le funzioni gestionali che di pianificazione e programmazione nel campo dei servizi sociali e delle politiche sociali, nonché di valutazione della qualità dei servizi;
- area scientifico-metodologica, orientata alla ricerca di servizio sociale.

Art. 3

Soggetti coinvolti

Lo svolgimento del tirocinio implica l'interazione coordinata dei seguenti soggetti:

- lo **studente-tirocinante** che deve risultare regolarmente iscritto ai corsi di studio triennale o magistrale in servizio sociale;
- i **tutor didattici di tirocinio**, incaricati dall'Università di curare i rapporti con gli enti che ospitano i tirocini e di seguire e verificare – insieme al supervisore indicato da tali enti – l'attività di formazione e orientamento, in veste di responsabili didattici-organizzativi favorendo, in particolare, una efficace comunicazione fra i corsi di laurea ed i supervisori incaricati dagli enti presso i quali si svolge il tirocinio. I tutor supportano lo studente tirocinante nella fase di redazione del progetto e del piano di tirocinio personalizzati, nel periodo di svolgimento del tirocinio e nella fase conclusiva.

I tutor devono essere in possesso almeno del titolo di studio corrispondente al corso in cui sono iscritti gli studenti tirocinanti loro affidati o del titolo di studio equivalente secondo il precedente ordinamento universitario, e risultare iscritti all'albo dell'Ordine degli Assistenti Sociali.

I tutor didattici devono essere iscritti all'Albo (nelle due sezioni corrispondenti) da almeno tre anni per la supervisione degli studenti del Corso di laurea triennale e da almeno cinque anni per la supervisione degli studenti del Corso di laurea magistrale.

Devono, inoltre, avere maturato almeno tre anni di esercizio della professione e non avere riportato sanzioni per violazione delle norme deontologiche.

I tutor devono possedere una elevata competenza professionale e specifica esperienza nel campo della supervisione.

I tutor didattici di tirocinio vengono individuati tramite procedura selettiva indetta dall'Università nel rispetto della normativa regolamentare in materia.

- la **Commissione Tirocini del Corso di laurea** (una per ciascun corso di laurea, composta da tre docenti incardinati nei corsi di laurea e nominata dal Consiglio di Corso di laurea) che approva il progetto e il piano di tirocinio personalizzati presentati dallo studente-tirocinante e monitora e supervisiona l'attività svolta dai tutor didattici di tirocinio;
- i **supervisori**, ossia i professionisti assistenti sociali e assistenti sociali specialisti operanti negli enti presso i quali il tirocinio viene svolto. Tali supervisori devono essere iscritti all'Albo (nelle due sezioni corrispondenti) da almeno tre anni per la supervisione degli studenti del corso di laurea triennale e da almeno cinque anni per la supervisione degli studenti del corso di laurea magistrale. Devono, inoltre avere maturato almeno tre anni di esercizio della professione e non avere riportato sanzioni per violazione delle norme deontologiche. I supervisori devono possedere una elevata competenza professionale e specifica esperienza nel campo della supervisione.

Art. 4

Modalità di attivazione del tirocinio

Per l'attivazione del tirocinio è competente la Commissione Tirocini formata da tre docenti incardinanti nel corso di laurea, preferibilmente impegnati nell'insegnamento di materie riferite al servizio sociale.

La Commissione coordina in generale le attività connesse ai tirocini curriculari; propone al Consiglio di Corso di Laurea l'attivazione di nuove convenzioni per lo svolgimento dei tirocini;

suggerisce al Consiglio di Corso di laurea strategie e soluzioni per il miglioramento dell'offerta formativa in materia di tirocini.

Con specifico riferimento alle istanze di attivazione di tirocinio, la Commissione – con il supporto dell'attività svolta dai tutor didattici – approva il progetto di tirocinio e il piano di tirocinio personalizzati dello studente-tirocinante, monitora e supervisiona l'attività svolta dai tutor didattici di tirocinio.

Ai lavori della Commissione possono partecipare i tutor didattici di tirocinio con voto consultivo non deliberante.

Art. 5

Il piano di tirocinio

Strumento di attuazione del progetto formativo è il "piano di tirocinio personalizzato", in cui vengono indicati gli obiettivi formativi, i contenuti orientativi dell'attività prevista per lo studente tirocinante, la durata, la periodizzazione delle attività e le scadenze fissate.

Il piano di tirocinio deve essere approvato dalla Commissione Tirocini del Corso di laurea.

Il piano di tirocinio va approvato entro il primo mese dall'avvio del tirocinio e tempestivamente reso noto al responsabile dell'ente presso il quale il tirocinio è svolto.

Durante lo svolgimento del tirocinio, sulla base di verifiche periodiche, la Commissione Tirocini può apportare opportune modifiche al piano di tirocinio d'intesa con i tutor didattici di tirocinio e i supervisori.

Art. 6

Modalità di svolgimento del tirocinio

Il tirocinio professionale andrà interamente svolto durante il rispettivo corso di laurea triennale o specialistico, consentendo così allo studente la completa acquisizione dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dall'ordinamento didattico nei due livelli di formazione.

I CFU previsti per il tirocinio non potranno essere sostituiti da CFU di alcuna altra materia o attività formativa.

L'attività formativa svolta in aula all'interno dell'Università non potrà considerarsi parte del tirocinio professionale se non se non per un numero massimo di ore equivalente al 33% del totale e solo qualora tali ore risultino strettamente connesse al tirocinio presso gli enti. In tale ultima ipotesi, per l'erogazione del tirocinio, l'Università si avvarrà dei tutor didattici di tirocinio nell'ambito delle ore oggetto del rapporto contrattuale di cui all'art. 3.

Il tirocinio si svolge nell'arco delle annualità accademiche, parallelamente allo svolgimento delle lezioni universitarie, secondo un'articolazione dell'orario che garantisca agli studenti una presenza nelle sedi di tirocinio adeguata agli obiettivi formativi prefissati.

Ogni studente tirocinante viene supportato da un tutor didattico di tirocinio e, presso l'ente di destinazione, viene affiancato da un supervisore assistente sociale o assistente sociale specialista operante nella sede di tirocinio.

Qualora si verificassero emergenziali di media o lunga durata che non consentano il regolare svolgimento del tirocinio presso la sede di un servizio, si conviene che il percorso formativo si possa svolgere attraverso modalità telematica e/o miste, in conformità agli obiettivi formativi già approvati dalla Commissione Tirocini del corso di laurea.

Art. 7

Sedi convenzionate per lo svolgimento del tirocinio

Il tirocinio deve svolgersi di norma nell'ambito di strutture pubbliche e private che presentino i seguenti requisiti: presenza strutturata del servizio sociale professionale; presenza di uno o più assistenti sociali e assistenti sociali specialisti iscritti all'Albo professionale.

Ciascuna sede di tirocinio deve essere convenzionata con l'Università nel rispetto della normativa regolamentare vigente e della presente convenzione.

Art. 8

Reciprocità collaborativa

L'attività di supervisione svolta verso uno studente tirocinante nei termini previsti dalla presente convenzione consente al supervisore di ottenere il riconoscimento di crediti formativi ai sensi del vigente "Regolamento sulla formazione continua" dell'Ordine.

Le parti si impegnano a collaborare per l'attivazione di corsi di aggiornamento, laboratori specifici e altre attività formative destinate agli assistenti sociali e assistenti sociali specialisti che

esercitano le funzioni di supervisore e valedoli per la maturazione dei crediti di formazione continua.

Le parti, inoltre, si impegnano a promuovere il costante monitoraggio delle attività di tirocinio dei corsi di laurea. A tal fine, l'Ordine si impegna a partecipare attivamente al "Comitato di Indirizzo" dei Corsi di laurea triennale e magistrale.

Le parti si impegnano a collaborare per l'organizzazione di attività seminariali destinate agli studenti che possano consentire loro la maturazione di CFU c.d. liberi, previa approvazione dei relativi Consigli di corso di studio e/o Consigli di Dipartimento.

Art.9

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata triennale e potrà essere rinnovata previo accordo fra le parti.

Art. 10

Controversie

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente atto le parti concordemente determinano la competenza del Foro della città di Messina.

Art. 11

Sottoscrizione e registrazione dell'atto

La presente convenzione sarà sottoscritta digitalmente dalle parti e trasmessa tramite PEC nonché soggetta a registrazione in caso d'uso, con oneri a carico del soggetto richiedente.

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo che sarà assolta dall'Università, in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

Il Rettore dell'Università degli Studi di
Messina
(Prof. Salvatore Cuzzocrea)

Il Presidente dell'Ordine Professionale
degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia
(Dott. Giuseppe Graceffa)